

**MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE PER LA GESTIONE  
DELLE PRODUZIONI A DOC PROSECCO PER LA VENDEMMIA 2022**

- a. Attingimento temporaneo straordinario nella misura massima della superficie vitata di Glera, già iscritta allo schedario viticolo, sottoposta a blocco tipologia per la DOC Prosecco, in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare, ad esclusione di quella ricadente nelle DOCG "Asolo - Prosecco" e "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco":
  - i. realizzata antecedentemente la data del 31 luglio 2018;
  - ii. impiantata, tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2021, nel limite massimo per azienda di 1 (uno) ettaro calcolato tenendo conto della superficie di cui al punto precedente in conduzione alla data 24 marzo 2022 salvaguardando le successioni mortis causa e i trasferimenti totali di azienda, con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra, in conduzione dell'azienda al 31 luglio 2018 o con autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra, in conduzione dell'azienda avvenuti entro il 31 luglio 2018;
- b. Stoccaggio del prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione con le seguenti modalità:
  - i. la quantità da sottoporre a stoccaggio è quella ottenuta dall'uva prodotta eccedente:
    - le 15 t/ha per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
    - le 9 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
  - ii. i volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio, al fine di perseguire la stabilità del funzionamento del mercato:
    - potranno essere svincolati su richiesta del Consorzio, totalmente o parzialmente a Prosecco DOC, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, prima del 31 dicembre 2023;
    - non potranno essere riclassificati e, pertanto, la durata dei provvedimenti di stoccaggio, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, potrà essere prorogata, su richiesta del Consorzio, anche successivamente il 31 dicembre 2023;
- c. Gestione degli esuberanti di campagna di cui al comma 6 dell'art. 4 e degli esuberanti di cantina di cui al comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione alle seguenti condizioni:
  - i. gli esuberanti di produzione della varietà Glera previsti dall'art. 4 comma 6 devono essere obbligatoriamente destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino salvo eventuale provvedimento di attivazione della riserva vendemmiale ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 della L. 238/2016 richiesto dal Consorzio;
  - ii. gli esuberanti di cantina previsti al comma 5 dell'articolo 5 non devono essere prodotti, posto che, la resa massima di trasformazione di uva in vino, tassativamente non deve superare il limite del 75%;



ca05e1a4

